

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

LOTTE N.1,2,3,4,5,6,7

Oggetto: Accordo quadro, con più operatori economici ai sensi dell'art. 59, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del Servizio Semiresidenziale destinato alle persone con Alzheimer, gestione di Centri Diurni nell'ambito del "Polo Cittadino Alzheimer" e interventi individuali, al domicilio, per le persone con Alzheimer in condizione di gravità, suddiviso in n. 7 lotte

CUI S02438750586202300363

lotto 1 –CIG: B083F7D630

lotto 2 - CIG: B083F7E703

lotto 3 - CIG: B083F7F7D6

lotto 4 - CIG: B083F808A9

lotto 5 - CIG: B083F8197C

lotto 6 - CIG: B083F82A4F

lotto 7 - CIG: B083F83B22

La durata dell'accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) è di **1210 giorni** per ciascun lotto o comunque dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro.

LOTTO N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: VALORE MASSIMO TOTALE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO pari ad € 16.421.181,35 al netto dell'I.V. A, ripartito nell'importo di € 2.345.883,05 € per ciascun lotto, al netto dell'I.V.A., di cui:

- € 1.312.442,57 per il Servizio Centri Diurni
- € 1.033.440,48 per il Servizio Interventi Individuali al domicilio;
- Oneri della sicurezza pari a zero.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

IL DIRETTORE

ART.1 Oggetto del servizio

Il presente schema ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro, così come definito dall'art. 59, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. (d'ora innanzi Codice), per l'affidamento del servizio di gestione di centri diurni per persone con Alzheimer e per l'intervento al domicilio nelle situazioni di gravità, nell'ambito del "POLO CITTADINO ALZHEIMER" suddiviso in n. 7 lotti:

Lotto n.1: Centro diurno Alzheimer con una capacità ricettiva giornaliera fino a un massimo di n.16 posti con frequenza bisettimanale, per un totale di 32 utenti settimanali e Servizio di intervento al domicilio fino ad un massimo di 20 posti giornalieri, nel territorio del Municipio X.CIG: B083F7D630

Lotto n.2: Centro diurno Alzheimer con una capacità ricettiva giornaliera fino a un massimo di n.16 posti con frequenza bisettimanale, per un totale di 32 utenti settimanali e Servizio di intervento al domicilio fino ad un massimo di 20 posti giornalieri, nel territorio del Municipio XIII. CIG: B083F7E703

Lotto n.3: Centro diurno Alzheimer con una capacità ricettiva giornaliera fino a un massimo di n.16 posti con frequenza bisettimanale, per un totale di 32 utenti settimanali e Servizio di intervento al domicilio fino ad un massimo di 20 posti giornalieri, nel territorio del Municipio IV.CIG: B083F7F7D6

Lotto n.4: Centro diurno Alzheimer con una capacità ricettiva giornaliera fino a un massimo di n.16 posti con frequenza bisettimanale, per un totale di 32 utenti settimanali e Servizio di intervento al domicilio fino ad un massimo di 20 posti giornalieri, nel territorio del Municipio XII. CIG: B083F808A9

Lotto n.5: Centro diurno Alzheimer con una capacità ricettiva giornaliera fino a un massimo di n.16 posti con frequenza bisettimanale, per un totale di 32 utenti settimanali e Servizio di intervento al domicilio fino ad un massimo di 20 posti giornalieri, nel territorio del Municipio XIV.CIG: B083F8197C

Lotto n.6: Centro diurno Alzheimer con una capacità ricettiva giornaliera fino a un massimo di n.16 posti con frequenza bisettimanale, per un totale di 32 utenti settimanali e Servizio di intervento al domicilio fino ad un massimo di 20 posti giornalieri, nel territorio del Municipio IX. CIG: B083F82A4F

Lotto n.7: Centro diurno Alzheimer con una capacità ricettiva giornaliera fino a un massimo di n.16 posti con frequenza bisettimanale, per un totale di 32 utenti settimanali e Servizio di intervento al domicilio fino ad un massimo di 20 posti giornalieri, nel territorio del Municipio XI. CIG: B083F83B22.

In relazione ad una pluralità di prestazioni continuative di tipo seriale e ripetitivo, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario delle stesse tramite apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l'esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste sulla base di appositi eventuali contratti applicativi.

Le tipologie di prestazioni e le caratteristiche tecniche afferenti l'affidamento del servizio del presente accordo quadro sono tecnicamente identificate e analiticamente descritte nel capitolato speciale, (d'ora innanzi capitolato) e nei prezzi posti a base di gara e consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità individuate da Roma Capitale con i singoli contratti applicativi.

Per il dettaglio degli interventi/prestazioni/forniture si rimanda al Capitolato.

Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell'articolo 59 del Codice, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, i futuri contratti applicativi.

Con il presente schema di accordo quadro Roma Capitale affida all'esecutore che accetta alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d'ora ad eseguire - le relative prestazioni contrattuali.

L'esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a sottoscrivere i relativi contratti applicativi, ove richiesti da Roma Capitale, ed a eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'accordo quadro.

Il presente schema di accordo quadro disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l'esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato.

Il presente accordo quadro è regolato inoltre da:

- La Direttiva 2014/24/ UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- Il D.Lgs n.36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii per le parti di immediata attuazione;
- Il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. *"Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- Il D.Lgs.n.159/2011 e ss.mm.ii. *"Codice delle leggi antimafia"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193 *"Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"*;
- la L.n.190/2012ss.mm.ii *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- il D. Lgs. 196/2003 *Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE)n.2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - così come modificato e integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101;*
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"* per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs.n. 231/2001 e ss.mm.ii. *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n.49 Regolamento recante: *«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;*
- il Protocollo d'intesa A.N.AC. eMinisterodell'Interno15 luglio2014 *"Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa"*;
- il Protocollo d'intesa 28 gennaio 2015 *"secondo linee guida per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall'art.32 del D.L.24 giugno2014, n.90"*;
- il "Protocollo d'intesa" ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture –sottoscritto in data 21 luglio 2011tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" -Allegato n.5 alla Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza"

della Sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 154 del 4 maggio 2023;

- il "Regolamento di contabilità" di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 83 del 9 agosto 2021;
- le norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti
- la D.G.R. Lazio 24 marzo 2015, n. 1 25 "*Modifiche alla D.G.R. n. 1304/2004: "Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale e dei Centri diurni, di cui all'articolo 2, lettera a), punto 2 della L. R. n. 41/03"*;
- il **capitolato unico per tutti i lotti**;
- l'offerta tecnica presentata dai concorrenti risultati aggiudicatari **dei lotti del presente schema di accordo quadro**;
- gli **eventuali singoli contratti applicativi**.

Art.2-Durata dell'accordo quadro e modalità di esecuzione del servizio

L'**accordo quadro** avrà la durata di **quattro anni** per un totale di **1.210 giorni** per ciascun **lotto**, con decorrenza presunta dal **1° novembre 2024** o comunque dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro e, al massimo, sino all'esaurimento del valore dell'importo complessivo dell'accordo quadro al netto del ribasso.

Roma Capitale si riserva, inoltre, di non sottoscrivere un numero di contratti applicativi corrispondenti a quelli preventivati ovvero di sottoscrivere i contratti applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato.

In caso di motivate esigenze, ed in ogni caso per una durata complessiva comunque inferiore o al massimo pari ai 4 anni previsti dall'art. 59, comma 1 del Codice, Roma Capitale si riserva, con apposita determinazione dirigenziale, ove ritenuto assolutamente funzionale alla realizzazione dell'intervento e nei limiti preventivamente determinati strettamente necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell'ultimo **contratto applicativo** e quindi dell'intero **accordo quadro**.

Pertanto, qualora l'ultimo **contratto applicativo** preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'**accordo quadro**, tale scadenza dovrà intendersi **differita** per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

Qualora straordinarie esigenze legate, per esempio, alle disponibilità finanziarie, nel corso della durata dell'intero **accordo quadro**, rendano non integralmente fruibile risorse economiche per ciascun **contratto applicativo** rispetto agli importi presunti come indicativamente individuati e secondo la periodicità riportate nel successivo **articolo 4**, Roma Capitale si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei **successivi eventuali contratti applicativi** al fine di affidare all'esecutore l'importo del valore complessivo presunto dell'accordo quadro o parte di esso, **anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli**

preventivati senza che l'esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione.

L'affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente **accordo quadro** a regola d'arte per tutta la durata dei **singoli contratti applicativi** secondo le modalità individuate nel capitolato e secondo le nuove e diverse modalità proposte dall'affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa.

Il D.E.C., sulla base delle disposizioni del R.U.P., dopo che il contratto di accordo quadro è divenuto efficace, sottoscritto il relativo contratto applicativo dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, apposito verbale firmato anche dall'esecutore. In caso di esecuzione anticipata il D.E.C. indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.

In caso di avvio dell'esecuzione del contratto applicativo in via di urgenza il D.E.C. indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Art. 3 - Corrispettivo contrattuale

Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro non è dovuto da parte di Roma Capitale al contraente alcun corrispettivo.

Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro l'aggiudicatario si impegna a sottoscrivere i relativi eventuali contratti applicativi - comprensivi dei conseguenti oneri - ogni qual volta richiesti da Roma Capitale.

Il corrispettivo contrattuale dovuto da Roma Capitale all'aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei **singoli contratti applicativi** derivanti dal presente **accordo quadro, comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta tecnica** per l'intero periodo triennale applicando il ribasso proposto, al netto dell'I.V.A., verrà determinato, di volta in volta, in ciascun **eventuale contratto applicativo**.

In sintesi, l'importo complessivo presunto a base d'asta del servizio affidato con il presente accordo quadro viene così indicato:

A	Costo massimo servizi oggetto dell'appalto per ciascuno dei lotti	€ 2.345.883,05
B	IVA per ciascuno dei lotti	€ 516.094,28
C	Costo massimo servizi oggetto dell'appalto per tutti i lotti	€ 16.421.181,35
C1	Totale IVA per tutti i lotti	€ 3.612.659,96
D	Costo massimo servizi iva inclusa per tutti i lotti	€ 20.033.841,31

Il valore totale stimato del presente accordo quadro indica l'importo complessivo massimo presunto del servizio che si intende affidare con il presente contratto che potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i **singoli contratti applicativi** per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente **schema di accordo quadro** senza che l'esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente **accordo quadro**, o prezzi diversi dagli elenchi prezzi posti a base del presente **accordo quadro** medesimo.

Suddetto importo contempla i costi della sicurezza in misura pari a zero in quanto ogni organismo aggiudicatario per ogni lotto dovrà mettere a disposizione un immobile con tutte le autorizzazioni e le certificazioni previste per legge.

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall'aggiudicatario.

Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario, fino alla capienza del valore totale massimo stimato dell'accordo quadro, ed in conformità alle modalità contenute nel presente contratto. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente accordo quadro.

Art.4- Contratti applicativi

In relazione alle indicazioni di cui all'allegato II. 6 PARTE I, LETT. C, n.10.lett. a) del Codice, non è possibile individuare con attendibilità il valore presunto di ciascun contratto applicativo, nell'ambito della durata quadriennale dell'accordo quadro, a causa della indeterminatezza dei fondi disponibili anche in funzione delle diverse fonti di finanziamento che concorrono alla determinazione dei relativi importi.

Pertanto, Roma Capitale si riserva di variare per ciascun lotto la periodicità e la decorrenza degli eventuali contratti applicativi, qualora accertate esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica impongano diverse ottimizzazioni organizzative nei limiti di disponibilità di bilancio.

L'importo complessivo presunto dell'accordo quadro in relazione alle scadenze dei conseguenti contratti applicativi trova comunque limite negli stanziamenti di bilancio.

Tutti gli interventi indicati ai precedenti punti, come di seguito ulteriormente dettagliati, saranno affidati e specificati di volta in volta all'esecutore con la sottoscrizione di **appositi contratti applicativi**, che saranno sottoscritti, a cura del Dirigente competente con scrittura privata non autenticata, registrata ai sensi della normativa vigente.

Con **ciascun eventuale contratto applicativo** verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.

Ciascun eventuale **contratto applicativo** conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- a. l'oggetto degli interventi da eseguire;
- b. la descrizione e consistenza delle prestazioni; **l'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo** con indicazioni delle quote riferite al servizio
- c. termini utili per l'esecuzione delle prestazioni e le penalità;
- d. i luoghi interessati dagli interventi;

- e. **l'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo** con indicazioni delle quote riferite al servizio
- f. termini utili per l'esecuzione delle prestazioni e le penalità;
- g. importo della garanzia definitiva di cui all'art. 117, comma 1, del Codice, prestata per la sottoscrizione di ciascun contratto applicativo;
- h. i massimali delle polizze di garanzia di esecuzione ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice prestate per la sottoscrizione del **singolo contratto applicativo**.
- i. Il termine per l'emissione del certificato di verifica di conformità (e nel contratto applicativo finale anche il termine per l'emissione del certificato di verifica di conformità finale);
- j. le modalità di fatturazione.

Il Responsabile Unico del Progetto, nella fase di predisposizione del **singolo contratto applicativo**, qualora, in rapporto alla specifica tipologia delle prestazioni oggetto del servizio da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però **modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro**.

Al sensi dell'art. 122 del Codice, il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, accertato un grave inadempimento, procederà ai sensi dell'art.10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

L'esecutore riconosce che tutti i corrispettivi **conseguenti agli eventuali contratti applicativi** comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

L'aggiudicatario dell'**accordo quadro**, affidatario degli eventuali contratti applicativi, si impegna a mantenere attiva la garanzia definitiva per tutta la durata del presente **accordo quadro** indipendentemente dall'affidamento degli eventuali contratti applicativi in conformità alle indicazioni del successivo art. 13.

A tal fine, l'Amministrazione si impegna a comunicare all'aggiudicatario, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'**accordo quadro**, ovvero dalla data presunta di conclusione dei contratti applicativi (escluso l'ultimo) sopra indicata, la data di affidamento del successivo contratto applicativo, ovvero di riservarsi successivamente (con periodicità, comunque, non superiore a trenta giorni) la relativa comunicazione.

Art. 5 – Oneri a carico dell'esecutore

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con **i corrispettivi contrattuali derivanti dai singoli contratti applicativi** come sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di **accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi** e nel relativo capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni previste.

L'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di **accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi** e nel relativo capitolato.

Le prestazioni contrattuali oggetto del presente **accordo quadro e dei relativi eventuali contratti applicativi** dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel capitolato.

Le prestazioni principali e secondarie del presente **accordo quadro e dei relativi eventuali contratti applicativi** sono quelle individuate in modo sintetico nel seguente schema:

Descrizione attività	principale	CPV
Gestione del Servizio Semiresidenziale destinato alle persone con Alzheimer, gestione di Centri Diurni nell'ambito del "Polo Cittadino Alzheimer" e interventi individuali, al domicilio, per le persone con Alzheimer in condizione di gravità.	P	CPV principale 85312000-9 Servizi sociali senza alloggio

L'esecutore è tenuto altresì a rispettare quanto previsto dal capitolato speciale ai punti 8.4.1 e 8.4.2 e a quanto di seguito indicato:

- obblighi riferiti all'avvio delle prestazioni;
- obblighi relativi alle preventive autorizzazioni;
- obblighi di comunicazione del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto e degli eventuali titoli professionali;
- obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;
- obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- obblighi assicurativi e previdenziali;
- obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d'intesa e di integrità;
- obblighi relativi all'eventuale sostituzione del personale diverso da quello presentato in sede di offerta con personale di pari esperienza;
- obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria e pagamento delle utenze degli immobili;

L'aggiudicatario nell'esecuzione degli **eventuali singoli contratti applicativi** si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.

L'aggiudicatario dell'accordo quadro si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, indipendentemente dall'affidamento degli **eventuali contratti applicativi**, nella vigenza dell'accordo quadro medesimo, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

L'esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, ogni esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente

accordo quadro e dagli eventuali singoli contratti applicativi tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'esecutore, nell'ambito degli **eventuali contratti applicativi**, si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, secondo quanto previsto all'art. 11 del Codice, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali derivanti dagli **eventuali singoli contratti applicativi**.

Art. 6 - Sospensioni o riprese dell'esecuzione dei contratti applicativi

Ai sensi dell'art. 121, commi 1 e 11 del Codice per quanto compatibile, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni **oggetto di ogni contratto applicativo** procedano utilmente, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione di **ogni singolo contratto applicativo**, il direttore dell'esecuzione del contratto, può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto medesimo, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione dell'imputabilità e delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, nonché dello stato di avanzamento delle stesse, e quelle la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le prestazioni medesime possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri e con l'indicazione della consistenza della manodopera e degli strumenti esistenti al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Il verbale deve essere sottoscritto dall'esecutore e inviato al R.U.P.

Ai sensi dell'art. 121 comma 2 del Codice la sospensione **di ciascun contratto applicativo** può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla consegna delle prestazioni **oggetto di ciascun contratto applicativo** insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle stesse, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti delle prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei **verbali di sospensione e di ripresa** dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di ciascun contratto applicativo secondo le modalità indicate all'art. 121, comma 7 del Codice.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. lo comunica al R.U.P. affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal R.U.P., il D.E.C. procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P. Il D.E.C. trasmette tale verbale al R.U.P. entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

L'ultimazione delle prestazioni oggetto di ogni eventuale contratto applicativo, appena avvenuta, ai sensi dell'art. 121, comma 9 del Codice è comunicata dall'esecutore per iscritto al D.E.C. il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto **di ogni eventuale contratto applicativo**, per qualsiasi

causa non imputabile a Roma Capitale, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Codice, spetterà all'esecutore a titolo di risarcimento una somma quantificata in base ai criteri di cui all'art.1382 cc e secondo i criteri individuati all'art.10, comma 2 del D.M. n. 49, del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

Art.7-Termini di esecuzione e penali

Termini di esecuzione

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

- a) **salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto**, una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione **del singolo contratto applicativo** sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.) entro e non oltre il termine di **10 giorni naturali e consecutivi**;
- b) una penale in misura pari all'0,3 per mille dell'ammontare netto **del singolo contratto applicativo** per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
- c) una penale in misura giornaliera pari all'0,3 per mille dell'ammontare netto **del singolo contratto applicativo** per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C. (ove coincidente con il R.U.P.);
- d) La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'art.2, ove e come accertata con il procedimento di cui al comma 1 del dell'art. 4 dell'allegato 5 - sottosezione 2.3) del P.I.A.O. 2023-2025, comporta:
 - a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria, qualora prevista negli atti di gara, ovvero, in alternativa applicazione di una penale pari al 2% dell'importo posto a base di gara;
 - b) la revoca dell'affidamento ovvero la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e l'incameramento della cauzione definitiva. La stazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione di una penale pari al 5% del valore del contratto, o superiore, in caso di maggior danno;
 - c) la segnalazione all'ANAC e alle Autorità competenti;
- e) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto **del singolo contratto applicativo** per ogni giorno di ritardo, oltre il settimo giorno dall'avvio del servizio, relativo alla mancata indicazione del nominativo del referente amministrativo e/o del referente tecnico;
- f) una penale in misura pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del singolo contratto applicativo per la mancata comunicazione (con preavviso di 15giorni), di eventuali ed eccezionali sostituzioni dei componenti dell'equipe professionale; la penale verrà applicata dalla data del verificarsi dell'evento;
- g) una penale in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto del singolo contratto

applicativo per il mancato rispetto degli “**spazi espressi dalla media dei mq per ciascun ospite**”, per sopravvenuta indisponibilità della sede proposta in sede di offerta tecnica;

h) una penale in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto del singolo contratto applicativo per il mancato rispetto della distanza della Struttura messa a disposizione dai principali mezzi del trasporto pubblico locale, per sopravvenuta indisponibilità della sede proposta in sede di offerta tecnica;

m) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno nel caso in cui l'affidatario utilizzi in sostituzione del personale originariamente comunicato, personale con curriculum non equipollente rispetto a quello proposto in sede di offerte tecnica. Tale penale maturerà dall'avvenuta conoscenza dell'utilizzo del personale non autorizzato (perché non equipollente e non comunicato) per un periodo comunque non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi dalla intimazione/diffida da parte di Roma Capitale alla sostituzione con personale idoneo (equipollente).

n) salvo che non costituisca causa di risoluzione del singolo contratto applicativo, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale delle polizze assicurative di cui all'art. 14 del presente schema di accordo quadro eccedente il termine di 10 giorni antecedenti la consegna del singolo contratto applicativo, nonché relativi alla produzione a Roma Capitale, ove richiesta, della documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza

Le penali applicate, ai sensi dell'art.126, comma 1 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale **del singolo contratto applicativo**. In tal caso il R.U.P. propone a Roma Capitale la risoluzione **del singolo contratto applicativo** per grave inadempimento.

In tal caso Roma Capitale si riserva di valutare, in relazione all'affidabilità del contraente, l'eventuale risoluzione dell'intero accordo quadro.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali **per ciascun contratto applicativo** che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all'esecutore; l'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall'esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine previsto, saranno applicate all'esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio/fornitura oggetto di contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art.8-Contabilizzazione dei servizi

I contratti applicativi derivanti dal presente **accordo quadro** sono dati a misura in funzione delle prestazioni effettivamente erogate.

Pertanto, le relative prestazioni saranno liquidate secondo le indicazioni presenti nel successivo articolo afferente alla liquidazione dei corrispettivi a misura.

Solamente per i centri diurni semi residenziali, è prevista una quota fissa pari al 30% dell'importo complessivo pro-die pro-capite offerto e non suscettibile di variazione in base alla frequenza del centro, quale compartecipazione ai costi fissi che l'Organismo affidatario è chiamato a sostenere;

Le prestazioni contrattuali saranno liquidate solo dopo che verrà espletata la relativa verifica di conformità secondo le indicazioni di cui all'art. 11 del presente schema di accordo quadro.

Art. 9 - Liquidazione dei corrispettivi

La contabilità dei **contratti applicativi** derivanti dal presente **accordo quadro** è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "Regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 83 del 9 agosto 2021.

I pagamenti decorrono dalla data di inizio del servizio e sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato e previo rilascio da parte del Responsabile Unico del Procedimento dell'attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 8 lett. m) delle Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017.

Roma Capitale provvederà a liquidare mensilmente e dopo l'effettiva erogazione del servizio per ciascun contratto applicativo il prezzo dovuto all'esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura con allegato il dettaglio dei minori accolti nel periodo fatturato.

La mancata produzione della documentazione richiesta e dei dati ivi indicati da parte dell'Appaltatore, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato, costituisce causa di improcedibilità del pagamento dell'importo fatturato con la conseguente sospensione dello stesso senza decorrenza dei relativi interessi, e ciò indipendentemente da comunicazioni di rilievo o contestazione da parte del Committente.

Le fatture dovranno essere intestate a: Dipartimento Politiche Sociali e Salute– Direzione Servizi alla Persona. Dovrà essere utilizzato il IPA XXB87U quale codice identificativo del Dipartimento Politiche Sociali e Salute. È inoltre necessario fornire nella fattura elettronica le seguenti informazioni:

Nel campo descrizione oggetto dovrà essere specificata l'attività preponderante fatturata ed il relativo periodo di fatturazione;

Nel campo fattura denominato DATI DEL CONTRATTO dovrà essere specificata la seguente dicitura: D.D.n. /(anno) cod. creditore n. Codice Identificativo CIG n.

- Alla fattura deve essere necessariamente allegato il riepilogo delle presenze degli utenti per il periodo di riferimento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o responsabile della struttura.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, l'obbligo di fatturazione deve essere assolto, da ciascun Organismo (Mandataria e Mandante), ciascuno per la parte di propria competenza, in conformità al Principio di Diritto n. 17/2018 emanato dall'Agenzia delle Entrate.

Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con **ciascun eventuale contratto applicativo** del presente **accordo quadro**, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l'imposta non verrà liquidata all'esecutore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale.

Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice e s.m.i., impiegato nell'esecuzione di **ciascun contratto applicativo**, Roma Capitale trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del Codice, introdotto dall'art. 20, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni **di ciascun contratto applicativo** è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale **di ciascun contratto applicativo**, dopo l'approvazione da parte di Roma Capitale di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario **di ciascun contratto applicativo** o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice e ss.mm.ii, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Roma Capitale paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario **di ciascun contratto applicativo** [se del caso: ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'articolo 105 del Codice e s.m.i. ove previsto].

Per quanto concerne gli obblighi di rilascio delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute nonché gli obblighi di sospensione del pagamento dei corrispettivi maturati, si applicherà, laddove ne ricorrano i presupposti, quanto stabilito dall'art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997 come introdotto dall'art. 4 del D. L. n.

124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Art. 10 - Cessioni di credito

Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del Codice, ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Le cessioni di crediti da corrispettivo sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato. I Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo quadro sono i seguenti:

lotto 1 –CIG: B083F7D630

lotto 2 - CIG: B083F7E703

lotto 3 - CIG: B083F7F7D6

lotto 4 - CIG: B083F808A9

lotto 5 - CIG: B083F8197C

lotto 6 - CIG: B083F82A4F

lotto 7 - CIG: B083F83B22

Prima di sottoscrivere i contratti applicativi, in conformità alle indicazioni fornite dall'A.N.AC. l'Amministrazione procederà a richiedere l'emissione di un nuovo codice CIG (CIG derivato). Il CIG derivato sarà indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo.

Art. 11 - Controlli – Livello di qualità delle prestazioni.

Per ciascun contratto applicativo al termine dello svolgimento delle attività assegnate, il D.E.C. ovvero il R.U.P., provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto indicato agli Allegati E) ed F) al Capitolato speciale per le prestazioni erogate in regime semi residenziale e all' Allegato M) al Capitolato Speciale per gli interventi al domicilio.

Il Dipartimento Politiche Sociali e Salute, attraverso l'Ufficio Promozione, Progettazione, Coordinamento Tecnico Centri Alzheimer, attuerà un costante monitoraggio dei servizi resi e della qualità dell'offerta integrata, secondo le modalità operative e strumentali indicate al punto 8.4 del Capitolato speciale.

Art. 11 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni

Competenza specifiche del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.)

Il D.E.C. è soggetto diverso dal R.U.P.. Il R.U.P. controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al D.E.C.. Ai sensi dell'art. 31 comma 2 lettera a) dell'Allegato II.14 del Codice, il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo contratto applicativo sottoscritto da Roma Capitale assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore nei tempi stabiliti ed in conformità

alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. L'esecutore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve. Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni. Per effettuare il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni il D.E.C. redigerà in forma scritta gli ordini di servizio e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni. Per ogni singolo contratto applicativo derivante dal presente accordo quadro competono al D.E.C. le attività come dettagliate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, 7 marzo 2018 n. 49 e dall'Allegato II.14 del Codice. Il D.E.C. controlla l'esecuzione di ogni singolo contratto applicativo ed effettua la verifica di conformità. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Verifica di conformità in corso di esecuzione di ogni singolo contratto applicativo Roma Capitale, inoltre, si riserva, in qualsiasi momento, anche a sorpresa, di effettuare verifiche e controlli anche a campione per accertare la regolarità sotto tutti i profili della esecuzione di ogni singolo contratto applicativo.

15 Verifica di conformità di ogni singolo contratto applicativo Per ogni singolo contratto applicativo derivante dal presente accordo quadro si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali secondo quanto disposto dall'art. 36 dell'Allegato II.14 del Codice. Verifica della conformità finale Il D.E.C., dopo la comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al R.U.P., il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Successivamente alla conclusione delle prestazioni contrattuali dell'ultimo contratto applicativo, secondo le indicazioni presenti nell'art. 4 del presente schema di accordo quadro, entro trenta giorni dall'ultimazione delle prestazioni che ne formano oggetto è avviata la verifica di conformità "finale". Ai sensi dell'art. 116, comma 2 del Codice, la verifica di conformità deve essere completata entro 6 mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali dell'ultimo contratto applicativo. Salva restando la facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità di chiedere ulteriore documentazione necessaria, il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione della prestazione, al predetto soggetto incaricato della verifica di conformità la documentazione di cui all'art. 36, comma 7 dell'Allegato II.14. Il soggetto incaricato della verifica di conformità, a conclusione del servizio da verificare, rilascia il certificato di verifica di conformità, ove sono richiamati anche le pregresse certificazioni di verifica di conformità afferenti i pregressi contratti applicativi, quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali di ciascun contratto applicativo e dell'ultimo contratto applicativo. Il certificato di verifica di conformità finale ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il soggetto incaricato della verifica di conformità dispone che si provveda d'ufficio in danno dell'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo. È fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede delle rispettive verifiche di conformità per ciascun contratto applicativo. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità di ciascun contratto applicativo si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo, pro quota di ciascun contratto

applicativo, in proporzione all'importo complessivo presunto dell'accordo quadro, della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in ciascun contratto applicativo. 16

Art. 12 - **Modalità di soluzione delle controversie**

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del presente accordo quadro, ciascuna parte può chiedere la costituzione del Collegio consultivo tecnico (CCT) di cui all'art. 215 del Codice, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2. del Codice medesimo. Per forniture e servizi di importo pari o superiore a un milione di euro, la costituzione del predetto Collegio è obbligatoria. Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal presente accordo quadro, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 13- **Garanzia definitiva dell'accordo quadro**

L'aggiudicatario **dell'accordo quadro**, per la sottoscrizione del relativo contratto di **accordo quadro** è obbligato a costituire la garanzia definitiva.

Ai sensi dell'art. 117 del Codice, l'importo della garanzia è fissato nella misura del 2% dell'importo dell'accordo. La garanzia definitiva è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La garanzia definitiva a scelta **dell'aggiudicatario dell'accordo quadro** può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:

- a) mediante bonifico SEPA presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a: Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT69P0200805117000400017084, indicando il già menzionato codice iban e il codice ente n. 5;
- b) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;
- c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;
- d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fidejussoria di cui alle lettere b), c), e d) dovrà contenere anche le sottoindicate condizioni: "Il sottoscritto Istituto(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di "Roma Capitale" presso la "Tesoreria Capitolina".

La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.

La cauzione definitiva dell'accordo quadro è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di **accordo quadro, compreso l'obbligo di sottoscrivere i successivi eventuali contratti applicativi che l'Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre** e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore in funzione degli **eventuali contratti applicativi** rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

Roma Capitale può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia definitiva dell'accordo quadro si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice per la garanzia provvisoria e precisamente:

1) riduzione del **30%**, per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie **UNI CEI ISO 9000**. L'aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità in copia conforme all'originale. In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 68 del Codice, ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, per la predetta riduzione la certificazione di qualità deve essere posseduta e presentata da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte le imprese aderenti al suddetto contratto di rete;

2) riduzione **del 50%, non cumulabile** con quella di cui al precedente punto 1), nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese;

3) riduzione del **20 %** in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi di cui all'allegato II.13 del Codice:

UNI ISO 45001;

UNI/PdR 125;

UNI ISO 37001.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate ai numeri 1) e 2).

La suddetta garanzia dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con **decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 193 del 16 settembre 2022 pubblicato il 14 dicembre 2022 sulla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 291.**

La mancata costituzione della garanzia definitiva dell'accordo quadro determina la decadenza **dell'affidamento dell'accordo quadro** e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte di Roma Capitale che aggiudica **l'accordo quadro** al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità "finale".

La garanzia definitiva è **progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero accordo quadro**, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del **certificato di verifica di conformità “finale” di cui all’art. 116, comma 2 del Codice**.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente **accordo quadro** non siano affidati integralmente i servizi per l'intero importo complessivo presunto, l'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato alla data di emissione del certificato di verifica di conformità “finale” **di cui all’art. 116, comma 2, del Codice, dell’intero accordo quadro ovvero entro 30 giorni** dalla mancata consegna dei servizi del **successivo contratto applicativo** rispetto al termine indicativo previsto nel presente **accordo quadro e salvo diversa formale preventiva comunicazione di Roma Capitale afferente a un differimento del termine di affidamento medesimo**.

Qualora a seguito **dell’accordo quadro** non venga affidato alcun **contratto applicativo** la garanzia definitiva sarà svincolata alla scadenza del termine finale presunto **dell’accordo quadro**.

In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente dell'accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

In caso di **raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** la garanzia definitiva dovrà, altresì, essere espressamente intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese **aderenti al contratto di rete**.

Garanzia definitiva di ciascun contratto applicativo

L'aggiudicatario, per la sottoscrizione di ciascun contratto applicativo, è obbligato a costituire la garanzia definitiva. L'importo della garanzia per ciascun contratto applicativo ai sensi dell'art. 117 del Codice, è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva di ciascun contratto applicativo è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal **contratto applicativo** medesimo e dal risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Art. 14 – **Assicurazioni a carico dell'impresa di ciascun contratto applicativo**

L'esecutore di **ciascun contratto applicativo** assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza di **ciascun contratto applicativo** conseguente al presente **accordo quadro**, qualunque ne sia la natura o la causa. (*clausola vessatoria*)

È a carico dell'esecutore di **ciascun contratto applicativo** l'adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni del presente **accordo quadro**, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (*clausola vessatoria*)

L'esecutore di **ciascun contratto applicativo** è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'art. 117, comma 10 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri Roma Capitale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione di **ciascun contratto applicativo**. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna di **ciascun contratto applicativo** e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della consegna di **ciascun contratto applicativo**.

La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall'affidamento di **ciascun contratto applicativo**.

In tal caso Roma Capitale si riserva di valutare l'eventuale risoluzione dell'intero accordo quadro. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti di Roma Capitale.

14.1 - **Gestione dei sinistri**

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione del contratto compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.

Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dei contratti applicativi;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente schema di accordo quadro. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore 20 dell'esecuzione entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dell'esecuzione

del contratto redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 9, comma 2 dell'All. II.14.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 15 - **Subappalto**

Non è ammesso il subappalto in quanto, dal combinato disposto di cui all'art. 128 del Codice e all'art. 74 della Direttiva UE 2014/24, risulta che non è applicabile per i servizi sociali quale quello ricorrente nella fattispecie.

Art. 16 – **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei **contratti applicativi** e conseguentemente **dell'accordo quadro**.

L'esecutore di **ciascun contratto applicativo** si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i **contratti applicativi** e conseguentemente **l'accordo quadro** si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l'esecutore si obbliga per **ciascun contratto applicativo**, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.

L'esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.

Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica, **per ciascun contratto applicativo**, che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

**Art. 17 - Protocollo d'intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011
“Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”**

Ai sensi del Protocollo d'Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell'aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.

È obbligo dell'affidatario dei **singoli contratti applicativi** comunicare a Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali e Salute l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi sensibili, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese suddette al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

Le attività imprenditoriali “sensibili” sono individuate nell'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 e ss.mm.ii. Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.

È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.

Art. 18 – Patto di Integrità

Il “Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” costituisce Allegato n. 5 alla Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” della Sezione 2 “Valore pubblico, performance e anticorruzione” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 154 del 4 maggio 2023.

Come accettato [e sottoscritto] dall'operatore economico questi si impegna a:

1.1 uniformare la propria condotta ai principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà e trasparenza;
1.2 non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – somme di denaro, vantaggi economici o altre utilità ai fini dell'aggiudicazione della gara e/o esecuzione del contratto;

1.3 segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o di esecuzione dei contratti pubblici, anche nei casi di 22 richieste illecite da parte dei dipendenti di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del “Gruppo Roma Capitale” e di tutti gli organismi partecipati;

1.4 non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare, con mezzi illeciti, la concorrenza ed evitare ogni situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;

1.5 collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

1.6 dichiarare il titolare effettivo della società, persona fisica o giuridica, in conformità alle clausole contenute nei bandi/disciplinari/lettere di invito, predisposti dalla stazione appaltante;

1.7 rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro;

1.8 rispettare gli obblighi derivanti dal principio di non arrecare danni significativi all'ambiente;

1.9 dichiarare tempestivamente i casi in cui sia stata disposta, nei confronti del legale rappresentante o dei componenti la compagine sociale con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale;

1.10 dichiarare tempestivamente i casi in cui sia stata disposta richiesta di rinvio a giudizio nei confronti della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

2. L'operatore economico si impegna altresì a:

2.1 informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità, degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;

2.2 segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e di tutti gli organismi partecipati che intervengono nella procedura di affidamento o nella fase esecutiva;

2.3 non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

2.4 comunicare nel corso della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto ogni variazione intervenuta nella propria compagine societaria;

2.5 evitare, in tutte le fasi del contratto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori e a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina, degli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e degli organismi partecipati da Roma Capitale con rispetto, evitando alterchi e comportamenti ingiuriosi o minacciosi.

3. Con l'accettazione del Patto, l'operatore economico è consapevole che:

3.1 gli obblighi di condotta del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e di Roma Capitale si estendono anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale, con gli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e tutti gli organismi partecipati;

3.2 gli obblighi derivanti dal "Protocollo d'intesa tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale ai fini della Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", relativi alle verifiche antimafia dell'amministrazione, si estendono ai sub affidamenti concernenti le attività individuate come "sensibili" dal Protocollo d'intesa medesimo e dalle 23 successive integrazioni di cui al D.L. n. 23 del 8/4/2020 e ss.mm.ii., e comunque alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della citata legge 190/2012, indipendentemente dall'importo contrattuale.

4. L'operatore economico ha altresì l'onere di pretendere, nella fase di esecuzione del contratto, il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo anche da parte di eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine,

l'operatore economico si obbliga a inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione negli eventuali contratti con i subcontraenti e subappaltatori.

Sanzioni

1. La violazione degli obblighi del Patto di Integrità sopraindicati è dichiarata e adeguatamente motivata dal responsabile unico del procedimento, sotto il profilo della mancata comunicazione nonché della rilevanza del fatto alla luce dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, all'esito di un procedimento di verifica nel quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno dei predetti obblighi, ove e come accertata con il procedimento di cui al precedente comma 1, comporta:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria, qualora prevista negli atti di gara, ovvero, in alternativa applicazione di una penale pari al 2% dell'importo posto a base di gara;

b) la revoca dell'affidamento ovvero la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e l'incameramento della cauzione definitiva. La stazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione di una penale pari al 5% del valore del contratto, o superiore, in caso di maggior danno;

c) la segnalazione all'ANAC e alle Autorità competenti.

3. La mancata ottemperanza dell'obbligo di dichiarazione del titolare effettivo, di cui all'articolo 2 punto 1.6 del presente Patto, non determina l'applicazione delle sanzioni del precedente comma 2 lettere a) e b) del presente articolo ma l'avvio di verifiche a cura della competente Direzione capitolina, ai fini della segnalazione all'Autorità in materia di contrasto al riciclaggio.

Efficacia del "Patto di Integrità"

1. Il Patto di integrità si applica dalla data di accettazione ed esplica i suoi effetti dall'inizio della procedura di affidamento fino all'integrale esecuzione del contratto ed estinzione delle relative obbligazioni.

2. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto, fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale", gli organismi partecipati e l'operatore economico, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

In relazione alla risoluzione del contratto del contratto di accordo quadro e dei conseguenti contratti applicativi, si applica l'art. 122 del Codice e, per quanto compatibile, l'art. 10 dell'Allegato II.14.

Risoluzione del contratto per grave inadempimento

Quando il D.E.C. accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali relativamente **a qualsiasi contratto applicativo** da parte dell'esecutore tale da compromettere, ai sensi dell'art. 122 comma 3 del Codice, la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'esecutore.

Può essere inoltre valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, relativamente a **qualsiasi contratto applicativo**:

a) l'inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per l'Amministrazione;

b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal **singolo contratto applicativo**.

Roma Capitale si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell'inaffidabilità professionale del soggetto affidatario di ciascun contratto applicativo.

In tal caso Roma Capitale si riserva di valutare, in relazione all'affidabilità del contraente, l'eventuale risoluzione dell'intero accordo quadro.

Su indicazione del R.U.P., il D.E.C., per **ciascun contratto applicativo**, formula la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a **quindici giorni** per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.

La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che l'esecutore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del R.U.P. dichiara risolto il singolo contratto applicativo.

In tal caso Roma Capitale si riserva di valutare, in relazione all'affidabilità del contraente, l'eventuale risoluzione dell'intero accordo quadro.

Risoluzione del contratto per grave ritardo

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni di ogni **singolo contratto applicativo**, il D.E.C. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a **dieci giorni**, entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni oggetto del singolo contratto applicativo.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale risolve il **singolo contratto applicativo**, con atto scritto comunicato all'esecutore, fermo restando il pagamento delle penali.

Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.

Nel caso di risoluzione del **singolo contratto applicativo**, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del **singolo contratto applicativo**.

In tal caso Roma Capitale si riserva di valutare, in relazione all'affidabilità del contraente, l'eventuale risoluzione dell'intero accordo quadro.

Provvedimenti successivi alla risoluzione del singolo contratto applicativo

Il R.U.P. nel comunicare all'esecutore la determinazione di risoluzione del **singolo contratto applicativo** dispone con preavviso di **venti giorni** che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario delle forniture e la relativa presa in consegna.

Ai sensi dell'art. 10 comma 6 dell'Allegato II.14, il **soggetto incaricato della verifica di conformità**, procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del singolo **contratto applicativo** ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'art. 122 del Codice, le somme di cui al comma 5 del predetto articolo, sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e in sede di liquidazione finale del **singolo contratto applicativo**, l'onere da porre a carico dell'esecutore inadempiente è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente **accordo quadro**).

Ulteriori casi di risoluzione del contratto

Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti alla tracciabilità dei flussi finanziari, il "Protocollo d'Intesa", il "Patto di Integrità", le ipotesi di cui all'art. 122 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di seguito elencati.

In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell'Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto dei **singoli contratti applicativi** e, conseguentemente, **dell'accordo quadro**.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l'avvio dell'esecuzione di **ciascun contratto applicativo**; qualora l'esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del relativo **contratto applicativo** e, conseguentemente, **dell'accordo quadro**.

Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile

Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) per mancato avvio dell'esecuzione del singolo contratto applicativo sulla base delle indicazioni del R.U.P. o del D.E.C. entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla avvenuta consegna;
- b) in caso di violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'art. 2 dell'allegato 5 - sottosezione 2.3) del P.I.A.O. 2023-2025, ove e come accertata con il procedimento di cui al comma 1 dell'art. 4 del suddetto allegato;
- c) nel caso in cui l'affidatario utilizzi per un periodo comunque superiore a 15 giorni naturali e consecutivi dalla intimazione/diffida da parte di Roma Capitale, personale con curriculum non equipollente rispetto a quello proposto in sede di offerte tecnica;
- d) cessione di attività ad altri;
- e) mancata osservanza del divieto di subappalto totale o parziale;
- f) impiego di personale non dipendente dell'Affidatario;

g) interruzione del servizio non dovuta a causa di forza maggiore.

Art. 20 – **Proroga tecnica**

Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel presente contratto.

Art. 21 - **Quinto d'obbligo**

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione di ogni **singolo contratto applicativo** si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del **singolo contratto applicativo**, può imporre all'esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel **contratto applicativo originario**. In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del **singolo contratto applicativo** ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo del singolo contratto applicativo è calcolato secondo le disposizioni di cui all'art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Art. 22 - **Interpello ai sensi dell'art. 124 del Codice**

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Roma Capitale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto del presente contratto se tecnicamente ed economicamente possibile, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 124 del Codice. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 23 - **Recesso dal contratto**

Roma Capitale, ai sensi dell'art. 123 del Codice può recedere dal **contratto di accordo quadro** e dai **conseguenti contratti applicativi** in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture eseguiti/e in funzione dei **singoli contratti applicativi** nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguiti/e. ([clausola vessatoria](#)).

In conformità a quanto indicato all'art. 11 dell'allegato II.14 il decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguiti/e è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti/e.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'esecutore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i servizi/forniture ed effettua la verifica della regolarità degli stessi.

I materiali, il cui valore è riconosciuto da Roma Capitale sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal R.U.P. in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'esecutore deve rimuovere dai magazzini i materiali non accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto se nominato o dal R.U.P. e deve mettere i magazzini a disposizione di Roma Capitale nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i **contratto/i applicativo/i** ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/i **contratto/i applicativo/i** medesimo/i, previa formale comunicazione all'esecutore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/i **contratto/i applicativo/i**, siano migliorativi rispetto a quelli del/i **contratto/i applicativo/i** sottoscritto/i e l'esecutore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai **contratti applicativi** e dal **contratto di accordo quadro**, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del **contratto di accordo quadro** e alla sottoscrizione del/i **contratto/i applicativo/i**.

Art. 24 - **Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato con il D. Lgs. 101/2018.

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati a Roma Capitale saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è Roma Capitale. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo: <https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-centrale-appalti-uffici-econtatti.page?contentId=UFF320306>

I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili sul sito istituzionale dell'Ente.

“Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, Roma Capitale, in qualità del titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno a, come previsto dall'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE. L'atto di nomina, quale parte integrante sostanziale del presente contratto è riportata nell'allegato “A”. L'allegato “A” è individuato tra i “modelli di designazione” di cui alla circolare dell'Ufficio Speciale Responsabile Protezione dei Dati n. AR 205 del 9 febbraio 2021.

Art. 25 – Clausola di revisione dei prezzi – Clausola di rinegoziazione.

Si procederà alla revisione prezzi alle condizioni e nei termini indicati dall'art. 60 del Codice. Ai fini del calcolo della variazione prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo elaborati dall'ISTAT. La revisione prezzi sarà effettuata sulla base di apposita istruttoria condotta dal Dirigente dell'Ufficio proponente e dal R.U.P. tendente a verificare la variazione dei prezzi secondo gli indici sopra indicati. La revisione verrà formalizzata con successiva determinazione dirigenziale. La revisione dei prezzi non può operare prima del decorso del primo anno di durata dell'Accordo Quadro, non ha efficacia retroattiva ed ha cadenza annuale. L'adeguamento decorrerà dall'inizio dell'anno contrattuale successivo al primo.

Ai sensi dell'art. 60, comma 2 del Codice, la revisione prezzi si applica, qualora nel corso dell'esecuzione dei singoli contratti applicativi derivanti dall'accordo quadro, si determina una variazione in aumento o in diminuzione dell'indice dei prezzi al consumo elaborati dall'ISTAT che incida sul costo del servizio nella misura superiore al cinque per cento per anno dell'importo complessivo del servizio. Ai sensi dell'art. 60, comma 2 del Codice, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, gli stessi saranno aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione dell'indice dei prezzi al consumo elaborati dall'ISTAT.

Clausola di rinegoziazione

Ai sensi dell'art. 9 del Codice, per il presente accordo quadro ed i suoi contratti applicativi è prevista la clausola di rinegoziazione, in quanto il contratto risulta esposto per la sua durata e per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze belliche, inflazione ed altri eventi epidemici al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

Art. 26 – Spese di contratto ed accessorie a carico dell'aggiudicatario

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto di accordo quadro che alla sottoscrizione dei conseguenti contratti applicativi sono a carico dell'esecutore.

La pubblicità legale è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici tramite pubblicazione sulla “Piattaforma per la pubblicità legale degli atti” secondo modalità conformi all'allegato II.7 e, per ciò che concerne la pubblicazione a livello nazionale, in conformità all'art. 85 del Codice.

Art. 27 – Clausole sociali

Per l'esecuzione del presente **accordo quadro**, l'aggiudicatario **dell'accordo quadro**, subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione con l'organizzazione d'impresa del medesimo e nel rispetto delle modalità indicate in sede di offerta, si impegna a:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale già impiegato dal precedente affidatario;

- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'accordo quadro e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'accordo quadro svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'esecutore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Art. 29 - **Clausole vessatorie**

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute **nell'art. 14, commi 1 e 2 e nell'art. 23, comma 1** del presente schema di accordo quadro. "L'esecutore di **ciascun contratto applicativo** assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza di **ciascun contratto applicativo** conseguente al presente accordo quadro, qualunque ne sia la natura o la causa".

"È a carico dell'esecutore di **ciascun contratto applicativo** l'adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni del presente accordo quadro, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle 30 persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale".

"Roma Capitale, ai sensi dell'art. 123 del Codice può recedere **dal contratto di accordo quadro e dai conseguenti contratti applicativi** in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture eseguiti/e **in funzione dei singoli contratti applicativi** nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguiti/e".

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

IL DIRETTORE